



*Consiglio regionale della Calabria*

**DISCIPLINARE PER L'USO DELLE SALE  
E DEGLI SPAZI DI RAPPRESENTANZA  
DELLA SEDE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE DELLA CALABRIA**

*Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 47 del 29 maggio 2026*

## Indice

|   |    |
|---|----|
| <b>CAPO I</b> .....   | 4  |
| Disposizioni generali .....   | 4  |
| <b>Art. 1</b> .....   | 4  |
| (Ambito di applicazione) .....  | 4  |
| <b>Art. 2</b> .....   | 4  |
| (Finalità) .....  | 4  |
| <b>CAPO II</b> .....  | 4  |
| Disposizioni comuni per la concessione in uso .....   | 4  |
| <b>Art. 3</b> .....   | 4  |
| (Soggetti ammessi e limiti generali) .....  | 4  |
| <b>Art. 4</b> .....   | 5  |
| (Richiesta di concessione) .....  | 5  |
| <b>Art. 5</b> .....   | 5  |
| (Revoca, sospensione e ispezioni) .....   | 5  |
| <b>CAPO III</b> .....   | 6  |
| Regime economico orari e norme comportamentali .....  | 6  |
| <b>Art. 6</b> .....   | 6  |
| (Tariffe) .....   | 6  |
| <b>Art. 7</b> .....   | 7  |
| (Orari di utilizzo) .....   | 7  |
| <b>Art. 8</b> .....   | 7  |
| (Disposizioni per l'accesso alle sale ed agli spazi della sede del Consiglio regionale) ..... | 7  |
| Disciplina delle singole sale e degli spazi .....   | 7  |
| <b>Art. 9</b> .....   | 7  |
| (Aula consiliare e Aula Commissioni) .....  | 7  |
| <b>Art. 10</b> .....  | 7  |
| (Eccezioni) .....   | 7  |
| <b>Art. 11</b> .....  | 8  |
| (Auditorium "Nicola Calipari") .....  | 8  |
| <b>Art. 12</b> .....  | 8  |
| (Sale "Federica Monteleone" e "Giuditta Levato") .....  | 8  |
| <b>Art. 13</b> .....  | 8  |
| (Polo culturale "Mattia Preti") .....   | 8  |
| <b>Art. 14</b> .....  | 9  |
| (Palmarium) .....   | 9  |
| <b>Art. 15</b> .....  | 9  |
| (Norme di comportamento all'interno del Palmarium) .....                                      | 9  |
| <b>Art. 16</b> .....  | 11 |
| (Transatlantico e Agorà) .....  | 11 |

|  |    |
|--|----|
| <b>CAPO V</b> .....  | 11 |
| Obblighi, responsabilità e divieti.....  | 11 |
| <b>Art. 17</b> .....   | 11 |
| (Responsabilità per la concessione in uso delle sale e degli spazi).....                 | 11 |
| <b>Art. 18</b> .....   | 11 |
| (Danneggiamenti e divieti).....  | 11 |
| <b>CAPO VI</b> .....   | 12 |
| Gestione e servizi .....   | 12 |
| <b>Art. 19</b> .....   | 12 |
| (Gestione delle sale) .....  | 12 |
| <b>Art. 20</b> .....   | 12 |
| (Servizi aggiuntivi).....  | 12 |
| <b>CAPO VII</b> .....  | 12 |
| Periodo elettorale.....  | 12 |
| <b>Art. 21</b> .....   | 12 |
| (Limitazioni).....   | 12 |
| <b>Art. 22</b> .....   | 13 |
| (Utilizzo delle sale del Consiglio regionale nel periodo elettorale e referendario)..... | 13 |
| <b>CAPO VIII</b> .....   | 14 |
| Norme finali .....   | 14 |
| <b>Art. 23</b> .....   | 14 |
| (Ricorsi).....   | 14 |
| <b>Art. 24</b> .....   | 14 |
| (Abrogazioni).....   | 14 |
| <b>Art. 25</b> .....   | 14 |
| (Entrata in vigore).....   | 14 |

## **CAPO I**

### Disposizioni generali

#### **Art. 1**

(Ambito di applicazione)

1. Il presente disciplinare regola l'utilizzo delle sale e degli spazi di rappresentanza della sede del Consiglio regionale della Calabria, stabilendo criteri, modalità e condizioni per la loro concessione in uso.

2. Le sale e gli spazi di rappresentanza sono i seguenti:

- a) Aula consiliare "Francesco Fortugno";
- b) Aula Commissioni "Antonio Acri";
- c) Auditorium "Nicola Calipari";
- d) Sala "Federica Monteleone";
- e) Sala "Giuditta Levato";
- f) Polo culturale "Mattia Preti";
- g) Spazio Transatlantico;
- h) Spazio Agorà;
- i) Spazio Palmarium.

#### **Art. 2**

(Finalità)

1. Le sale e gli spazi di rappresentanza di cui all'articolo 1, comma 2, sono prioritariamente destinati allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio regionale.

2. La concessione in uso a soggetti terzi è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare.

## **CAPO II**

### Disposizioni comuni per la concessione in uso

#### **Art. 3**

(Soggetti ammessi e limiti generali)

1. Compatibilmente con le esigenze istituzionali, le sale e gli spazi di rappresentanza della sede del Consiglio regionale possono essere concessi ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, università e altri soggetti, solo per iniziative di rilevanza istituzionale, sociale, culturale o scientifica.

2. È vietata la concessione per iniziative aventi scopo di lucro o di promozione commerciale ad

eccezione delle iniziative editoriali presso il Polo culturale "Mattia Preti".

3. Le sale e gli spazi sono sono utilizzabili nei giorni feriali, salvo diversa concessione della Presidenza del Consiglio regionale o per iniziative promosse dal Consiglio regionale.

#### **Art. 4**

(Richiesta di concessione)

1. La richiesta di utilizzo delle sale e degli spazi di rappresentanza della sede del Consiglio regionale deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, almeno dieci giorni prima dell'evento.

2. La richiesta deve indicare:

- a) oggetto e finalità dell'iniziativa;
- b) programma dettagliato;
- c) numero presunto dei partecipanti;
- d) data e orari;
- e) dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni a persone o cose;
- f) dichiarazione di accettazione integrale del presente disciplinare;
- g) dati del soggetto richiedente;
- h) eventuali servizi aggiuntivi.

3. Il Capo di Gabinetto può richiedere documentazione integrativa.

4. Per la concessione del Polo culturale "Mattia Preti" si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 13.

#### **Art. 5**

(Revoca, sospensione e ispezioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, laddove sopraggiungano esigenze istituzionali legate ad attività degli organi regionali, può sospendere o revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni concesse per l'uso delle sale e degli spazi.

2. L'Amministrazione può effettuare ispezioni in qualsiasi momento, anche durante lo svolgimento dell'evento.

3. In caso di mancato rispetto del presente disciplinare, la concessione può essere revocata o annullata con effetto immediato. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.

4. È vietata qualsiasi forma di cessione o sub-concessione delle sale e degli spazi dell'Ente.

### **CAPO III**

#### Regime economico orari e norme comportamentali

#### **Art. 6**

##### (Tariffe)

1. L'uso delle sale e degli spazi è concesso a titolo oneroso, salvo che per le manifestazioni promosse direttamente dalla Presidenza del Consiglio regionale, dai Consiglieri regionali e dai componenti della Giunta regionale.

2. Le tariffe giornaliere sono le seguenti:

- a) euro 200,00 per la Sala "Federica Monteleone";
- b) euro 400,00 per l'Auditorium "Nicola Calipari";
- c) euro 100,00 per lo spazio del Palmarium;
- d) euro 150,00 per la sala "Giuditta Levato";
- e) euro 170,00 per la sala "Giuditta Levato" e lo spazio del Transatlantico;
- f) euro 50,00 per lo spazio del Transatlantico;
- g) euro 50,00 per lo spazio dell'Agorà.

3. Nella tariffa di concessione in uso delle sale sono inclusi:

- a) l'illuminazione delle sale;
- b) la climatizzazione degli ambienti;
- c) l'amplificazione;
- d) la video-proiezione, ove presente;
- e) la gestione tecnica degli impianti;
- f) la pulizia;
- g) lo spazio per il servizio di coffee-break (da attivare a cura del richiedente).

4. Nella tariffa di concessione degli spazi interni del Palmarium sono compresi:

- a) l'illuminazione di base già presente negli spazi;
- b) la pulizia dell'area.

5. Nella tariffa delle sale e degli spazi non sono compresi l'utilizzo di computer, telefonia, fotocopiatrice e i servizi di facchinaggio, nè possono essere soddisfatte particolari esigenze di amplificazione, illuminazione e allestimento.

6. Il pagamento deve avvenire anticipatamente tramite il sistema PagoPA.

7. Per gli organi dello Stato, gli organismi di garanzia regionali, gli enti sub-regionali, le forze armate e il mondo accademico l'uso è gratuito, salvo quanto previsto per il periodo elettorale.

## **Art. 7**

(Orari di utilizzo)

1. L'uso delle sale e degli spazi è consentito dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00.
2. Limitatamente al Palmarium è consentito l'uso dello spazio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 23:00, dalla seconda domenica di giugno alla prima domenica di settembre.
3. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Capo di Gabinetto.

## **Art. 8**

(Disposizioni per l'accesso alle sale ed agli spazi della sede del Consiglio regionale)

1. L'accesso alle sale ed agli spazi della sede del Consiglio regionale è consentito esclusivamente a coloro i quali indossino un abbigliamento consono al decoro e alla dignità dell'Istituzione.
2. E' vietato l'ingresso ai visitatori che presentano un abbigliamento sportivo estremo (canottiere, pantaloni corti per gli uomini) o indumenti eccessivamente informali (ciabatte da spiaggia, abiti laceri).
3. Il personale addetto all'accoglienza e quello preposto alla vigilanza è autorizzato a inibire l'ingresso a chiunque vesta capi o accessori palesemente inadeguati alla solennità della sede consiliare.

## **CAPO IV**

Disciplina delle singole sale e degli spazi

## **Art. 9**

(Aula consiliare e Aula Commissioni)

1. L'Aula consiliare "Francesco Fortugno" e l'Aula Commissioni "Antonio Acri" sono riservate alle attività istituzionali del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari.
2. In via eccezionale, in assenza di attività istituzionali, l'Aula consiliare può essere utilizzata per manifestazioni istituzionali di interesse regionale, nazionale o internazionale nonché di rilevante spessore sociale, culturale e scientifico, patrocinate, promosse o organizzate direttamente ed esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale.

## **Art. 10**

(Eccezioni)

1. Compatibilmente con le esigenze istituzionali, in via eccezionale e previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio regionale, l'Aula consiliare e l'Aula Commissioni possono ospitare riunioni,

organizzate da altri organismi istituzionali, governativi, ecclesiastici e di vertice della magistratura, di interesse regionale, nazionale o internazionale, nonché di rilevante spessore sociale, culturale e scientifico.

2. L'uso delle Aule è concesso a titolo gratuito.

### **Art. 11**

(Auditorium "Nicola Calipari")

1. L'Auditorium può essere utilizzato per iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio regionale o per eventi di rilievo regionale, preventivamente autorizzati dalla Presidenza.

2. L'uso è a titolo oneroso, salvo per le iniziative promosse dagli organi istituzionali regionali.

### **Art. 12**

(Sale "Federica Monteleone" e "Giuditta Levato")

1. La Sala "Federica Monteleone" è prioritariamente riservata alle attività istituzionali.

2. La Sala "Federica Monteleone" e la Sala "Giuditta Levato" possono essere concesse in uso, nei giorni in cui non si tengono sedute del Consiglio regionale, anche a soggetti esterni per lo svolgimento di conferenze stampa, convegni, congressi, incontri, riunioni, manifestazioni e cerimonie di rilevanza sociale, culturale e scientifica.

### **Art. 13**

(Polo culturale "Mattia Preti")

1. I locali del Polo culturale "Mattia Preti" sono destinati in via prioritaria alle iniziative proprie e a quelle promosse dal Consiglio regionale della Calabria.

2. Gli enti, le istituzioni scolastiche, le associazioni e i privati possono chiedere l'uso dei locali e degli spazi espositivi del Polo culturale "Mattia Preti" per iniziative di valenza culturale e scientifica (convegni, congressi, incontri, riunioni, manifestazioni, conferenze stampa e cerimonie).

3. I soggetti interessati all'uso dei locali del Polo culturale "Mattia Preti" devono presentare richiesta al competente settore del Consiglio regionale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'evento.

4. Le richieste devono essere presentate compilando l'apposito modulo presente sul sito istituzionale dell'Ente.

5. È facoltà dell'amministrazione richiedere ulteriore documentazione prima della concessione della relativa autorizzazione.

6. Le richieste per l'uso dei locali sono valutate, d'intesa con l'Ufficio di Gabinetto, per verificarne la coerenza con le finalità di legge e istituzionali.

7 L'uso della sala del Polo culturale "Mattia Preti" è gratuito.

8. Il soggetto richiedente è tenuto a concordare preventivamente con gli uffici del Consiglio regionale preposti ogni modalità d'uso dei locali, degli impianti e dei servizi ad essa collegati. La richiesta di specifici servizi o attrezzature non rientranti nella diretta disponibilità dell'Ente comporta il rimborso dei relativi costi vivi.

9. Per gli aspetti non disciplinati nel presente disciplinare si rinvia al Regolamento del Polo culturale "Mattia Preti" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 15 gennaio 2014.

#### **Art. 14**

##### (Palmarium)

1. Il Palmarium è un'area a verde attrezzata sita all'interno della sede del Consiglio regionale della Calabria, caratterizzata, in una organizzazione geometrica degli spazi, da una ricca collezione di specie palmizie, abbellita da una fontana artistica zampillante sormontata da una pregevole statua bronzea e attrezzata con panchine e un ampio gazebo in legno.

2. Nell'area del Palmarium è consentito l'ingresso ai soli pedoni negli orari stabiliti dal presente regolamento dall'ingresso del passo carraio di Via Demetrio Mauro, già Via Quartiere Militare.

3. L'accesso al Palmarium non è consentito in concomitanza delle sedute del Consiglio regionale e di altre attività istituzionali.

4. Il Palmarium può essere concesso in uso per iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio regionale o per eventi di rilievo regionale autorizzati dal Presidente del Consiglio per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, nei giorni in cui non si tengono sedute del Consiglio regionale, anche a soggetti esterni per lo svolgimento di convegni, incontri, manifestazioni e cerimonie di rilevanza sociale, culturale e scientifica, sempre preservando la cura e la tutela degli spazi verdi e della varietà di specie arboree che ivi sono presenti.

#### **Art. 15**

##### (Norme di comportamento all'interno del Palmarium)

1. Nell'area del Palmarium il pubblico deve tenere un comportamento sempre improntato al rispetto verso le persone e l'ambiente. In particolare è fatto divieto di:

- a) accedere nelle zone al di fuori dell'area Palmarium, appositamente delimitate;
- b) disturbare, in qualsiasi modo, la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali circostanti. I fruitori, a tale scopo, devono mantenere un comportamento che sia rispettoso della dignità e correttezza nelle relazioni interpersonali;
- c) provocare rumori o schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali che disturbano le attività istituzionali e i residenti nelle aree circostanti;
- d) praticare il gioco del calcio, utilizzare skateboard, pattini a rotelle e svolgere attività che possano arrecare disturbo o danni all'incolumità delle altre persone;

- e) introdurre animali domestici;
- f) calpestare il prato, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
- g) tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume;
- h) catturare, molestare o sopprimere gli animali. Pertanto è proibito entrare e circolare con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi;
- i) utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e/o recinzioni, sui pali dell'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio;
- j) imbrattare con scritte o altro i muri, cartelli, insegne o superfici, giochi ed elementi di arredo;
- k) bagnarsi nella fontana;
- l) occupare, anche temporaneamente, l'area con attrezzature sportive, tavoli, sedie e altro;
- m) accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- n) gettare o abbandonare nel Palmarium, nonché nella fontana, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi devono essere depositati negli appositi contenitori;
- o) affiggere manifesti, nonché introdurre pubblicità in genere, fare attività di volantinaggio o propaganda sonora;
- p) fumare, per la salvaguardia della salute e l'insegnamento ai minori, principali fruitori di tali spazi;
- q) consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica;
- r) praticare il gioco d'azzardo;

2. Ogni fruitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali e cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento all'Amministrazione dei danni stessi.

3. L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata, in via prioritaria, al personale della ditta di vigilanza armata, che svolge il servizio presso la sede, nonché al personale del Settore Tecnico e del Settore Provveditorato Economato e Contratti. In caso di necessità, i soggetti addetti al controllo sopra indicati possono dare prescrizioni ai fruitori dell'area pubblica sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanamento dalle aree della sede dell'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

4. L'Amministrazione si riserva di incrementare l'impianto di video sorveglianza esistente per il controllo del Palmarium.

5. I minori di età inferiore a dodici anni devono sempre essere accompagnati da persone adulte che ne assumono la custodia e responsabilità.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

## **Art. 16**

(Transatlantico e Agorà)

1. Il Transatlantico e l'Agorà regionale possono essere utilizzati per iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio regionale o per eventi di rilievo regionale autorizzati dal Presidente del Consiglio per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.
2. Gli spazi di cui al presente articolo, inoltre, possono essere concessi in uso, nei giorni in cui non si tengono sedute del Consiglio regionale, anche a soggetti esterni per lo svolgimento di mostre espositive e cerimonie di rilevanza sociale, culturale e scientifica.
3. L'uso è a titolo oneroso, salvo che per le iniziative promosse direttamente ed esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale, dai Consiglieri regionali e dai componenti della Giunta regionale.

## **CAPO V**

Obblighi, responsabilità e divieti

## **Art. 17**

(Responsabilità per la concessione in uso delle sale e degli spazi)

1. Il richiedente e il responsabile dell'evento devono garantire, sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile uso degli spazi, dei locali e dei beni in essi contenuti. E' fatto divieto di accesso a eventuali altri locali o spazi a persone non autorizzate, segnalando tempestivamente alla vigilanza ogni inconveniente, danni e rotture.
2. Il richiedente, per il periodo di uso concesso, si assume la responsabilità della custodia della sala e degli spazi rispondendo in solido con eventuali esecutori materiali per i danni subiti dall'immobile, ivi compresi gli arredi e le pertinenze.
3. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose da chiunque causati durante lo svolgimento delle manifestazioni.
4. Ogni onere e adempimento connesso all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento resta integralmente a carico dell'organizzatore, il quale è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni normative, con particolare, ma non esclusivo riferimento, alla disciplina in materia di sicurezza. Il concessionario è responsabile del corretto uso e della diligente custodia degli spazi e dei beni oggetto di concessione.
5. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.

## **Art. 18**

(Danneggiamenti e divieti)

1. All'atto del rilascio dell'autorizzazione il concessionario riceve copia del presente disciplinare e sottoscrive dichiarazione di impegno a sostenere le spese conseguenti ad eventuali danni arrecati alle

sale e agli impianti. L'utente è tenuto a concordare preventivamente con gli uffici del Consiglio regionale ogni modalità d'uso della sala o spazio di rappresentanza, degli impianti e dei servizi collegati.

2. È vietato modificare o alterare la collocazione degli impianti e degli arredi, salvo che per iniziative organizzate direttamente dal Consiglio regionale. È comunque vietato spostare o coprire le apparecchiature antincendio e i relativi cartelli indicatori nonché ostruire, anche parzialmente, le vie di fuga.

3. E' vietato affiggere manifesti, locandine o scritte assimilabili all'interno della sede del Consiglio regionale.

4. Non è consentito l'accesso di mezzi di trasporto degli utenti all'interno degli spazi del plesso consiliare.

5. Eventuali danni arrecati sono addebitati all'organizzatore.

## **CAPO VI**

### Gestione e servizi

#### **Art. 19**

(Gestione delle sale)

1. La gestione delle sale e degli spazi di rappresentanza della sede del Consiglio regionale, d'intesa con l'Ufficio di Gabinetto, è a cura del competente Settore, che ne cura ogni aspetto organizzativo e gestionale di concerto con il Settore Tecnico e con il Settore Provveditorato Economato e Contratti, ciascuno per quanto di competenza.

#### **Art. 20**

(Servizi aggiuntivi)

1. È possibile avvalersi dei servizi della società in house "Portanova" previa richiesta e pagamento del corrispettivo.

## **CAPO VII**

### Periodo elettorale

#### **Art. 21**

(Limitazioni)

1. Nel periodo elettorale si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

## Art. 22

(Utilizzo delle sale del Consiglio regionale nel periodo elettorale e referendario)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessione in uso delle sale del Consiglio regionale è consentita esclusivamente nel rispetto dell'articolo 9 della legge n. 28/2000 nonché dei principi di imparzialità, neutralità e parità di trattamento stabiliti dalla normativa vigente e dagli indirizzi applicativi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

2. Nel periodo di cui al comma 1 è vietato l'utilizzo delle sale del Consiglio regionale per iniziative pubbliche che possano configurare, anche indirettamente, forme di comunicazione politica, propaganda elettorale o referendaria, ovvero che risultino idonee a influenzare l'orientamento di voto. È altresì vietato l'utilizzo delle sale per iniziative cui partecipino candidati alle consultazioni elettorali o referendarie, ovvero soggetti appartenenti a comitati promotori o sostenitori.

3. Nel medesimo periodo, la domanda di concessione in uso delle sale del Consiglio regionale, presentata ai sensi dell'articolo 4 del presente disciplinare, deve indicare in modo dettagliato e puntuale:

- a) l'oggetto e le finalità dell'iniziativa;
- b) i relatori, i moderatori e ogni altro soggetto invitato ad intervenire;
- c) l'assenza di contenuti riconducibili, anche indirettamente, alla competizione elettorale o referendaria.

4. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione del soggetto promotore con la quale lo stesso assume piena responsabilità del rispetto delle disposizioni in materia di divieto di propaganda e di comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 28/2000, nonché degli orientamenti applicativi dell'AGCOM.

5 Il pagamento della tariffa di cui all'articolo 6 del presente disciplinare, prevista per l'utilizzo delle sale del Consiglio regionale, non comporta deroga ai divieti e alle limitazioni previsti nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora l'iniziativa risulti comunque incompatibile con la normativa in materia di par condicio e comunicazione istituzionale nel periodo elettorale.

6. Le esenzioni tariffarie previste dall'articolo 6 del presente regolamento non si applicano, nel periodo elettorale e referendario, ai titolari di cariche elettive istituzionali, salvo che per iniziative strettamente necessarie e direttamente riconducibili all'esercizio delle funzioni istituzionali, purché prive di contenuti, riferimenti o modalità comunicative suscettibili di incidere sulla competizione elettorale o referendaria.

7 È vietato l'uso delle sale e degli spazi di rappresentanza della sede del Consiglio regionale per iniziative con contenuti elettorali, salvo utilizzo a tariffa piena nei casi consentiti dalla legge.

## **CAPO VIII**

### Norme finali

#### **Art. 23**

(Ricorsi)

1. L'applicazione del presente disciplinare è a cura del Capo di Gabinetto.
2. Contro il diniego della concessione è ammesso, entro trenta giorni, reclamo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che si pronuncia in via definitiva e inappellabile.

#### **Art. 24**

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il disciplinare per l'uso delle sale di rappresentanza del Consiglio regionale approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 4 del 16 gennaio 2013.
2. E' abrogato il Regolamento per l'utilizzo del Palmarium approvato con determinazione del Segretario generale R.G. n. 841 del 16 dicembre 2015.

#### **Art. 25**

(Entrata in vigore)

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di approvazione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Il presente disciplinare annulla e sostituisce ogni altro atto precedentemente emanato.